



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333
Sito internet: www.sindacatoorsa.it e-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 13 gennaio 2010
Prot. n° 004/S.G./Or.S.A.

Spett.le
Commissione di Garanzia L.146/90
0667796410/08

Oggetto: proposta di revoca della delibera del 18 novembre 2004 n. 04/624 Pos. 35953 Prot.
1922/RU

La scrivente Organizzazione Sindacale in merito alla proposta richiamata in oggetto conferma le valutazioni già espresse nell'audizione del 15 dicembre 2009.

La legge 146/90 prevede l'obbligatorietà di procedure preventive di composizione del conflitto, ma non ha però prescritto l'indispensabilità di una doppia fase delle procedure stesse in quanto ha previsto che, qualora le parti non intendano seguire quanto previsto da contratti, accordi o Provvisorie Regolamentazioni, possono chiedere di svolgere alternativamente "il tentativo preventivo" davanti alle autorità amministrative competenti.

L'arco temporale comprendente il tentativo di conciliazione e il termine di preavviso è, dalla scrivente, ritenuto sufficientemente dilatato per una azione di sciopero temporalmente correlata e incisiva rispetto l'insorgenza del conflitto per cui ogni altra dilazione rappresenterebbe una eccessiva compressione del diritto di sciopero.

Tale impostazione trova piena conferma nella delibera n. 00/174 del 2000 della Commissione laddove afferma che *"qualora l'incontro conciliativo non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell'Organizzazione Sindacale, la Commissione riterrà adempiuto l'obbligo dell'Organizzazione Sindacale di far precedere alla*

proclamazione dello sciopero l'esperienza delle procedure di raffreddamento e conciliazione e, pertanto, legittima, sotto tale profilo, la proclamazione dello sciopero medesimo".

La Commissione a suo tempo ha quindi valutato, anche alla luce dell'esperienza fatta, corretto e necessario porre freno ad azioni spesso dilatorie delle controparti datoriali consentendo la dichiarazione dello sciopero trascorso inutilmente il periodo per l'atto conciliativo.

Pertanto, la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene non opportuno e neanche giustificato un intervento di revoca della deliberazione 04/624 confermando quanto dichiarato in sede di audizione anche in merito all'esigenza di perseguire in tempi celeri il superamento della Regolamentazione Provvisoria considerato che è in atto il confronto per l'unificazione contrattuale del Trasporto Pubblico Locale e delle Attività Ferroviarie a sostegno del quale già si sono svolte azioni comuni di sciopero dei due settori.

Per quanto sopra la scrivente OS chiede alla Commissione di non procedere alla revoca della delibera in parola e di intraprendere ogni iniziativa per il raggiungimento di un accordo che regoli lo svolgimento del diritto di sciopero nel Trasporto Pubblico Locale e nel Trasporto Ferroviario delle persone.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)

